

Indirizzo del tribunale:

Domanda di rigetto¹
in virtù degli articoli 80/82 LEF

Parte richiedente (creditore)	Controparte (debitore)
Cognome o ditta:	Cognome o ditta:
Nome:	Nome:
Indirizzo:	Indirizzo:
NAP, luogo:	NAP, luogo:
Data di nascita:	Data di nascita:
Luogo di appartenenza, cittadinanza:	Luogo di appartenenza, cittadinanza:
Professione:	Professione:
Telefono:	Telefono:

Rappresentante	Rappresentante
Cognome:	Cognome:
Nome:	Nome:
Indirizzo:	Indirizzo:
NAP, luogo:	NAP, luogo:
Telefono:	Telefono:

Domanda:

1. Nell'esecuzione n. dell'ufficio di esecuzione
- va ordinato il rigetto definitivo² in virtù dell'art. 80 LEF
 - va ordinato il rigetto provvisorio³ in virtù dell'art. 82 LEF
- per:
- fr. oltre al ... % di interessi dal
 - fr. oltre al ... % di interessi dal
 - fr. oltre al ... % di interessi dal
 - fr. oltre al... % di interessi dal
 - fr. spese d'esecuzione.
2. Le spese processuali e ripetibili sono a carico della controparte.

Valore litigioso⁴:

Motivazione⁵:

Allegati⁶:

- Procura in caso di rappresentanza
- Ordine di pagamento esecuzione n..
- Titolo di rigetto⁷:
- Altri documenti invocati come mezzi di prova:

Data

Firma

-
- ¹ La domanda può essere trasmessa al tribunale in forma cartacea o elettronica. Gli atti e allegati allestiti in forma cartacea devono essere presentati in un numero di copie sufficiente per poter essere consegnati al giudice e a ciascuna delle controparti. In caso di trasmissione per via elettronica il documento deve essere munito di una firma elettronica riconosciuta del mittente (art. 130 e 131 CPC).
 - ² Può essere chiesto il rigetto definitivo, se il credito è fondato su una sentenza esecutiva, un documento pubblico (art. 347-352 CPC) oppure su una decisione di un'autorità amministrativa federale (art. 80 LEF).
 - ³ Può essere chiesto il rigetto provvisorio, se il credito si fonda su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (art. 82 LEF).
 - ⁴ Il valore litigioso è determinato dalla domanda. Gli interessi e le spese del procedimento in corso o di un'eventuale pubblicazione della decisione, nonché eventuali conclusioni subordinate non sono computati (art. 91 CPC).
 - ⁵ La parte richiedente deve rendere verosimile in modo comprensibile i motivi principali per cui la domanda non è priva di probabilità di successo. Per ogni fatto vanno indicati i mezzi di prova (in particolare atti).
 - ⁶ Gli allegati vanno numerati e ne va allestito un indice.
 - ⁷ Titolo di rigetto può essere una sentenza esecutiva, un documento pubblico, una decisione di un'autorità amministrativa federale, un atto pubblico oppure una scrittura privata.